

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198.**

- art. 1. ammissibilità delle spese
- art. 2. modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017
- art. 3. modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 198/2017
- art. 4. modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017
- art. 5. modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017
- art. 6. modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017
- art. 7. abrogazioni
- art. 8. norme transitorie
- art. 9. entrata in vigore

## **Art. 1**

(Ammissibilità delle spese)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381) è inserito il seguente:

<< Art. 2 bis

(Ammissibilità delle spese)

1. Sono ammissibili, in regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023", pubblicato in G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023, le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, anche se effettuate prima della presentazione della domanda, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del presente regolamento e ove non diversamente previsto dallo stesso.
2. Le spese sostenute ai sensi del comma 1 sono comprovate da documenti fiscalmente validi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi disciplinati dal presente regolamento anche ai fini della presentazione della domanda. >>.

## **Art. 2**

(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Al comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 le parole: << , e deve essere corrisposto successivamente alla presentazione della domanda >> sono soppresse.

## **Art. 3**

(Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 le parole: << , sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo >> sono soppresse.

## **Art. 4**

(Modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo le parole: <<Le domande di contributo>> sono inserite le seguenti: <<relative all'iniziativa a cui si riferiscono>>;
  - b) le parole: << prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 16, comma 1, 18, 19 e 20 >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di terzo settore >>.

## **Art. 5**

(Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: <<dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed>> sono soppresse;

b) le parole: << prima della presentazione della domanda o prima degli altri termini previsti dagli articoli 12, da 16 a 21, oppure>> sono soppresse.

2. Al comma 8 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: << contabile o bancaria >> sono soppresse;

b) le parole: << e inequivocabile >> sono soppresse.

#### **Art. 6**

(Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Al comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è abrogata.

b) alla lettera c) le parole: << in data diversa da quella ammessa, nei casi specificatamente previsti per le iniziative di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, 25, comma 3, e da 26 a 31>> sono sostituite dalle seguenti: << in date diverse da quelle ammesse ai sensi del presente regolamento.>>.

#### **Art. 7**

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Regione 198/2017:

a) Art. 24 (Soggetti beneficiari);

b) Articolo 25 (Iniziativa finanziabili e spese ammissibili).

#### **Art. 8**

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le modifiche ivi previste.

2. Ai sensi del comma 1, sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi e finanziamenti concessi sino al 31 dicembre 2024 e per i quali non è ancora stato adottato il decreto di liquidazione.

#### **Art. 9**

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE